

LA SUCCESSIONE

Il termine **successione** indica il subentrare di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. Essa quindi configura un'ipotesi di **modificazione soggettiva del rapporto giuridico**.

- Colui al quale si succede (nel cui rapporto giuridico si subentra) viene detto **dante causa**;
- Il successore (il subentrante) viene detto **avente causa**

Da quanto appena accennato risulta evidente la connessione tra i concetti di **trasmissione** (trasferimento) di un diritto soggettivo, **acquisto di un diritto soggettivo a titolo derivativo** e **successione**: essi descrivono uno stesso fenomeno giuridico analizzato, però da diverse angolazioni:

1. **la trasmissione** (trasferimento) di un diritto soggettivo analizza il fatto dal lato del dante causa, che trasferisce il diritto soggettivo stesso
2. **l'acquisto di un diritto soggettivo a titolo derivativo** (acquisto del diritto grazie al trasferimento dello stesso da parte del precedente titolare) consiste nell'analisi dello stesso fenomeno osservato dal lato dell'avente causa che, appunto subentra nella titolarità del diritto
3. **la successione** è il fenomeno in sé e cioè il subentrare di un nuovo ad un precedente soggetto nella titolarità del diritto soggettivo.

Ad esempio se un creditore cede ed un terzo il proprio diritto di obbligazione vantato nei confronti del debitore (al quale va notificata l'avvenuta cessione) avremo:

- **la trasmissione** del diritto di credito da parte del titolare ad un nuovo creditore
- **l'acquisto a titolo derivativo** del diritto da parte del nuovo creditore
- **la successione nel diritto**, cioè il subentrare di un nuovo soggetto (avente causa) ad un precedente soggetto (dante causa) nel diritto di credito.

SUCCESSIONE INTER VIVOS E SUCCESSIONE MORTIS CAUSA


Nell'ambito delle successioni si distingue tra:

- **Successione tra vivi** (*inter vivos*), che si verifica quando, nel corso della sua esistenza, un soggetto trasferisce ad altri (ad esempio tramite compravendita) alcuni diritti (od obblighi o rapporti comunque trasmissibili) e questi altri **subentrano** a lui nella titolarità dei diritti stessi.

Nell'ambito della successione "inter vivos" è possibile soltanto il subentro **a titolo particolare** cioè in singoli rapporti giuridici e non nell'intero patrimonio giuridico trasmissibile del dante causa; unica eccezione è quella costituita dall'**incorporazione di una società da parte di un'altra**, la quale subentra nell'intero patrimonio giuridico della prima (successione a titolo universale).

- **Successione a causa di morte** (*mortis causa*), che si ha quando o per volontà del defunto, espressa prima della morte tramite un testamento (**successione testamentaria**) o per volontà della legge (**successione legittima**), il patrimonio trasmissibile del "*de cuius*" (*is de cuius hereditate agitur* = colui della cui eredità si discute) viene attribuito al suo successore. La funzione di tale tipo di successione, evidentemente, è quello di definire la destinazione del patrimonio giuridico trasmissibile di una persona defunta. Il successore "mortis causa" a titolo universale (che subentra nell'intero patrimonio giuridico trasmissibile del defunto od in una sua quota) viene definito **erede**.

Il successore "mortis causa" a titolo particolare (che subentra in singoli rapporti) viene detto **legatario**.



LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

La successione ereditaria consiste nel subentrare di determinati soggetti in tutti i rapporti attivi e passivi del *de cuius*, definito patrimonio ereditario o eredità.

Il Codice civile distingue tra **successione legittima** e **successione testamentaria**.

La **successione** legittima è quella che si determina a favore di taluni soggetti legati al *de cuius* da stretti legami di parentela o di coniugio che il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario. A tale tipo di successione non si fa luogo se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

La **successione** testamentaria è, invece, la tipologia successoria che nasce e viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento olografo, pubblico o segreto del testatore.

Nella **successione**, sia essa legittima o testamentaria, il chiamato all'eredità deve scegliere se accettare o rinunciare all'eredità entro un determinato periodo di tempo

- **Se il chiamato erede è già nel possesso di beni ereditari**, potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre mesi dall'apertura della **successione**, cioè dalla morte del *de cuius*, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice.
- **Se il chiamato erede non è nel possesso dei beni ereditari** l'accettazione di eredità dovrà essere fatta espressamente (cd, accettazione espressa dell'eredità), altrimenti egli perderà, **decorsi dieci anni dall'apertura della successione per prescrizione**.

Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella di accettare o rinunciare all'eredità: **accettare l'eredità con beneficio d'inventario**.

Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio dell'erede da quello *de cuius*.

Ciò significa che, per le passività ereditarie, risponderà solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare con denaro o beni propri. Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all'attività sicché, con l'accettazione beneficiata, non si correrà il rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.

Per ciò che riguarda gli obblighi fiscali il legislatore prevede l'obbligo di presentare la **dichiarazione di successione**. Tale dichiarazione è, a un atto obbligatorio dei chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato) o i legatari, con la quale essi dichiarano al fisco i beni immobili, quelli mobili, il denaro, i gioielli ed ogni altro bene a loro pervenuto per **successione** dal *de cuius*.

I termini, entro cui presentare la **dichiarazione di successione**, sono stabiliti dalla normativa fiscale che prescrive un periodo di tempo massimo di sei mesi.

LA SUCCESSIONE NECESSARIA

Con il termine successione necessaria ci si intende riferire a quell'insieme di norme che garantiscono ai parenti più stretti il diritto di succedere comunque in una parte del patrimonio del “*de cuius*”, anche contro la sua volontà.

I soggetti i cui tali diritti sono attribuiti si chiamano **legittimari**, mentre la quota spettante a ciascuno di essi si chiama **legittima**.

Il “de cuius” non può quindi disporre del suo patrimonio a totale piacimento, né diseredando completamente i legittimari, né effettuando, prima della morte, donazioni tali da intaccare la legittima. Proprio in considerazione di ciò la legge ha previsto un particolare rimedio, chiamato **azione di riduzione** a tutela dei legittimari che si asseriscono lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni in favori di terzi.

Le quote dei legittimari (eredi necessari)

La categoria dei legittimari è costituita dal **coniuge**, dai **figli**, dai **discendenti**.

- **al coniuge** è riservata la metà del patrimonio quando mancano discendenti.
- **ai figli** è riservata la quota della metà, nel caso di figlio unico, e dei due terzi nel caso essi siano due o più.
- Nel caso di concorso tra un figlio ed il coniuge la quota è di un terzo ciascuno, mentre il rimanente terzo forma la “quota disponibile”, quella di cui cioè il “de cuius” può liberamente disporre per donazione o per testamento.
- anche gli **ascendenti** legittimi sono legittimari, ma a condizione che manchino figli.

Riserva a favore di

	PRESENZA CONIUGE	PRESENZA ASCENDENTI	FIGLI	CONIUGE	ASCENDENTI	FIGLI	QUOTA DISPONIBILE
A	SI	NO	NO	1/2	===	===	1/2
B	SI	SI	NO	1/2	1/4	===	1/4
C	SI	SI	1	1/3	ESCLUSI	1/3	1/3
D	SI	SI	2 o più	1/4	ESCLUSI	1/2	1/4
E	NO	SI	1	===	ESCLUSI	1/2	1/2
F	NO	SI	2 o più	===	ESCLUSI	2/3	1/3
G	NO	SI	NO	===	1/3	===	2/3

Calcolo della legittima

Ogni qualvolta un legittimario si lamenti di essere stato in tutto o in parte leso nei suoi diritti occorre compiere le seguenti operazioni:

- va determinato il valore complessivo del patrimonio lasciato dal “de cuius” all’atto della morte;
- da tale valore vengono detratti i debiti, in modo tale da avere il patrimonio netto;
- a questo punto viene sommato il valore delle donazioni fatte in vita dal “de cuius”. Si tratta di un’operazione puramente contabile, detta riunione fittizia, che va compiuta al solo fine di accertare se vi sia o meno violazione della legittima.

L’azione di riduzione

L’azione di riduzione è un procedimento giudiziale intentato dal legittimario che si ritenga leso nella propria quota di legittima. Si chiama così proprio perché è diretta a ridurre le disposizioni lesive e a reintegrare la quota riservata.

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il **testamento è un negozio giuridico unilaterale a causa di morte** con cui un soggetto (detto testatore) dispone delle sue sostanze, e può anche dettare disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscere un figlio) per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Caratteristiche del testamento sono:

- **Revocabilità:** è sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l’atto;

- **Unilateralità:** esso produce i suoi effetti (delazione) a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità;
- **Tipicità:** non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere;
- **Personalità:** da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore;
- **Formalità:** la legge prevede espressamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento. È in ogni caso sempre necessario redigere il testamento in forma scritta, per cui il *testamento orale* è nullo

Forme del testamento

Il codice civile italiano accoglie il **principio del formalismo testamentario**, e richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti.

Si distinguono, rispetto alla forma tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali.

Testamenti ordinari:

- il testamento **olografo**: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
- il testamento **pubblico**: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
- il testamento **segreto**: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605.

Testamenti speciali:

- il testamento **in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche** (artt. 609-610);
- il testamento **in navigazione marittima o aerea** (artt. 611-616);
- il testamento **dei militari o assimilati** (artt. 617-618).